

sia sottoposta al controllo e all'approvazione della Commissione degli archivi diplomatici, sola competente a giudicare dell'ammissibilità della medesima.

La Svezia non ammette pubblicità per gli atti che non datino di 50 anni; e, per quelli successivi, impone una autorizzazione speciale. Gli Stati Uniti, per consuetudine, considerano storici e pubblici gli atti redatti 30 anni addietro.

In Italia gli atti dei Ministeri degli affari esteri, della guerra, della marina ec. non sono pubblici. Tuttavia con permesso speciale del Capo del Governo alcune ricerche storiche vi sono pur state fatte da studiosi particolari. Per gli archivi pubblici in generale la norma vigente fu presa d'accordo dai vari ministeri competenti col r. d. 27 maggio 1875, n.º 2552, art. 11-14; le cui disposizioni, opportunamente corrette, furono ripetute dal regolamento approvato con r. d. 9 settembre 1902, n.º 445, art. 71, 72 e 73; e da quello approvato con r. d. 2 ottobre 1911, n.º 1163, art. 77 e ss., che fissa come limite della pubblicità di quegli atti la data del 31 dicembre 1847.

Le esigenze della cultura e lo svolgimento degli studi storici, non meno che gli eventi vorticosi di questi ultimi anni inclinano gli animi ad una correzione di questa data che la spinga sino alla proclamazione del regno d'Italia (17 marzo 1861), sebbene vi sia chi abbia l'ardire di chiederne l'arretramento sino all'occupazione di Roma dalle truppe italiane (20 settembre 1870). La data del 1861 sarà senza dubbio accettata come quella dalla quale comincia un'era nuova per la Penisola intera: e sarà tanto più facilmente ammessa quanto più rafforzato sarà il potere discrezionale degli organi del governo di opporsi alla pubblicità di quegli atti, anche anteriori ad essa, che possano ancora conservare in sè elementi atti a inacerbire e a turbare l'ordine pubblico.

Del resto, fin d'ora, detti organi hanno quel potere, quando sospettino che qualche interesse superiore possa uscir lesa da comunicazione di atti anteriori al limite prefisso alla pubblicità. Noi stessi, al momento delle trattative di Ouchy (1912), negammo per questi motivi la comunicazione di atto, che risaliva nientemeno che al 1828.

6. PUBBLICITÀ DEGLI ATTI PRIVATI E DEI CARTEGGI PRIVATI. — Rispetto agli atti che rivestano un carattere meramente privato e siano in archivio, il termine della pubblicità è, per ovvie ragioni domestiche, ritardato sino a cinquant'anni dal giorno della richiesta, quando il richiedente non sia direttamente interessato a detti atti, ma sia puramente

e semplicemente un estraneo ad essi. In caso contrario, sappiamo già che questa disposizione non ha luogo.

In conseguenza di questa sanzione, dovrebbe cadere ogni contraria decisione di autorità giudiziaria in materia di pubblicazione di carteggio privato; non solo, ma in quella più specifica di corrispondenza privata che assuma importanza politica o letteraria. E, se la causa intentata dai signori Brambilla, eredi di Alessandro Manzoni, a Giovanni Sforza e all'editore Carrara di Milano per l'inizio della stampa delle lettere del sommo scrittore, lui appena morto, può esser parsa giustificata al momento di tale pubblicazione; oggi sarebbe addirittura assurda, come sarebbe assurda quella che vietasse la pubblicazione delle epistole di Cicerone.

Perciò, hanno torto, secondo noi, coloro i quali interpretano a loro convenienza le disposizioni sul diritto di autore, promulgate col r. decreto legge del 7 novembre 1925, n.º 1950 (pubbl. nella Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 1925, n.º 270) e si limitano a leggere il solo articolo 12 senza collegarlo, nè combinarlo con quello che lo precede e coll'altro che lo segue.

Il testo dei tre articoli è precisamente il seguente :

« Art. 11.

« Il ritratto di una persona non può essere pubblicato o messo
« in commercio senza il consenso espresso o tacito della persona me-
« desima, e, dopo la sua morte, del coniuge e dei figli, o, in loro
« mancanza, dei genitori; e mancando il coniuge, i figli e i genitori,
« degli altri ascendenti e discendenti diretti.

« La persona che ha dato il consenso può revocarlo, salvo l'ob-
« bligo del risarcimento dei danni.

« È libera la pubblicazione del ritratto, quando abbia scopi scien-
« tifici, didattici, e, in genere, culturali, o si riferisca a fatti o avve-
« nimenti di interesse pubblico o svoltosi in pubblico.

« Art. 12.

« Il diritto di pubblicare le lettere spetta all'autore, ma non può
« esercitarsi senza il consenso del destinatario.

« Dopo la morte dell'autore e del destinatario occorre il consenso
« delle persone indicate nell'articolo precedente nell'ordine ivi sta-
« bilito.

« Art. 13.

« Quando le persone, il cui consenso è necessario per la pub-
« blicazione del ritratto o delle lettere, siano più e vi sia fra loro dis-
« senso, decide l'autorità giudiziaria ».

Senza fermarci alle innovazioni, introdotte da questa legge in ma-

teria, noi osserveremo che questi tre articoli costituiscono come un tutto unico, nel quale le disposizioni dell'uno valgono anche per gli altri. Nella loro parte, diciamo così, negativa, queste colpiscono le manifestazioni più facili ed ovvie di sembianze o di pensieri individuali, colpiscono la lettera singola o le lettere varie che alla giornata si stendano, non meno che l'effigie che cogli attuali progrediti mezzi meccanici possa essere sorpresa all'insaputa dell'effigiato. Non concernono le raccolte di lettere, i carteggi, le corrispondenze che abbiano importanza scientifica o in genere culturale, non le riproduzioni già entrate nel dominio pubblico. E perciò, combinate colle norme del regolamento archivistico, più volte discusse, permettono il progresso della scienza, assicurando in pari tempo contro malsane indiscrezioni. Chè se qualcuno obietta che, quando il legislatore avesse avuto tale intenzione, avrebbe dovuto scegliere preferibilmente per esprimerla l'articolo 12 che non l'11.°, potrebbesi agevolmente rispondergli che scelse senza dubbio l'art. 11, perchè riguardava il caso più comune e sollecito coi mezzi moderni di riprodurre l'immagine altrui, mentre la pubblicazione di lettere è meno frequente e richiede maggior fatica e responsabilità.

Proseguendo nella nostra esposizione, ricordiamo che altro limite è posto dalla legge comunale e provinciale alla pubblicità degli atti delle autorità degli enti autarchici; alle quali sole è demandata la facoltà di permetterla o di negarla.

Inoltre, non è inopportuno accennare che nei pubblici archivi sono talvolta anche conservati atti, affidati all'amministrazione in deposito volontario dai loro legittimi padroni (Codice civile ital. art. 1839 e ss.).

Accettando quel deposito, l'amministrazione ha posto la clausola che nessun limite possa essere posto dal proprietario alla consultazione di quegli atti, quando essa voglia essere fatta a unico scopo culturale, ed è questo il minimo dei corrispettivi, che possa chiedere e imporre per il servizio che gli rende. Ma ciò non vale che per gli scopi culturali soltanto. Quando nella richiesta di esaminare atti di un deposito volontario si riscontri un interesse economico o giudiziario da parte del richiedente, prudenza vuole di ottenere dal proprietario l'assenso all'accoglimento dell'istanza, prima di darvi corso, poichè, a norma di diritto, nessuno è obbligato a fornire altrui e del suo armi contro se stesso.

RAPPORTI GIURIDICI INTERCEDENTI FRA LO STATO E L'INDIVIDUO

Da tutto quanto precede risulta, che, a cagione delle proprie scrit-